

BGE 98 IV 219

Bundesgericht (BGE), 1972-09-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_98 IV 219](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_98_IV_219)

FR: ATF 98 IV 219

IT: DTF 98 IV 219

Regeste

Regeste Art. 31 Abs. 1 SVG; Beherrschen des Fahrzeuges. Der Fahrzeugführer, welcher in seiner Reaktion gegen einen Windstoss links über die Strasse hinausfährt, kann nicht geltend machen, er habe seinen Vorsichtspflichten genügt, wenn er die Verkehrsverhältnisse rechtzeitig wahrnehmen konnte.

Volltext

Urteilkopf 98 IV 219 43. Estratto della sentenza 4 settembre 1972 della Corte di cassazione penale nella causa Gianola contro Sostituto procuratore pubblico sottocenerino. Regeste Art. 31 Abs. 1 SVG ; Beherrschen des Fahrzeuges. Der Fahrzeugführer, welcher in seiner Reaktion gegen einen Windstoss links über die Strasse hinausfährt, kann nicht geltend machen, er habe seinen Vorsichtspflichten genügt, wenn er die Verkehrsverhältnisse rechtzeitig wahrnehmen konnte. Erwägungen ab Seite 219 BGE 98 IV 219 S. 219 Secondo l'art. 31 cpv. 1 LCStr., il conducente deve costantemente padroneggiare il suo veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. BGE 98 IV 219 S. 220 La Corte cantonale ha accertato che quel giorno, già alcune ore prima della partenza del Gianola, soffiava, a raffiche, un vento fortissimo. In tale situazione, le condizioni della circolazione non sono di regola proibitive per un esperto automobilista; sono tuttavia difficili. Il ricorrente, come accertato nella sentenza impugnata, doveva comunque rendersene conto; doveva inoltre tener presenti le sue limitate esperienze di guida e il fatto che si sarebbe trovato a pilotare una macchina leggera. Doveva pertanto intraprendere il viaggio solo se poteva legittimamente ritenere di essere sempre in condizione di padroneggiare l'autoveicolo; altrimenti, piuttosto che creare i pericoli poi verificatisi, doveva rinunciare alla macchina. Essendosi deciso a valersi dell'autoveicolo doveva tenersi costantemente pronto a reagire adeguatamente agli spostamenti causati dalle raffiche di vento. Lo sbandamento della sua macchina dimostra che non si è attenuto a questi doveri di prudenza. Egli spiega di aver reagito sterzando a sinistra ad una folata di vento proveniente dalla stessa direzione e di essere andato a finire fuori strada, sempre a sinistra, per effetto della sua reazione al repentino cessare della folata di vento. Una siffatta giustificazione avrebbe potuto essere valida se non avesse potuto rendersi conto per tempo della situazione. Ora, come accertato dalla Corte cantonale, il vento soffiava a raffiche già da alcune ore, ed egli non può pretendere di esserne stato sorpreso. Nelle anzidette condizioni della circolazione, un attento automobilista si sarebbe tenuto pronto a dosare le sue reazioni, evitando brusche manovre. Il ricorrente ha pertanto trasgredito l'art. 31 cpv. 1 CP. Il riferimento esposto nel ricorso alla sentenza pubblicata nella RU 95 IV 172 non è pertinente. In tal caso l'infortunio si è verificato a seguito di uno spegnimento improvviso del motore, a cui neppure un guidatore sperimentato è sempre in condizione di reagire tempestivamente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.